

Comune di **RUVO DI PUGLIA**

Provincia di Bari



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 16/07/2020

Aggiornato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 23/07/2021

Aggiornato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2022

Aggiornato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 31/05/2023

Aggiornato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ___ del ___/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. – Oggetto del regolamento ed istituzione della tassa
- Art. 2. – Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. - Definizioni
- Art. 4. - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. - Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 6. - Scuole Statali
- Art. 7. - Soggetto attivo
- Art. 8. - Presupposto
- Art. 9. - Soggetti passivi
- Art. 10. - Determinazione della superficie
- Art. 11. - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12. – Trattamento dati personali

TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 13. - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14.- Piano economico finanziario
- Art. 15. - Determinazione ed articolazione delle tariffe del rifiuto
- Art. 16. - Tariffa per utenze domestiche
- Art. 17. - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. - Tariffa per utenze non domestiche
- Art. 20. - Tributo giornaliero

TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 21. - Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficiali
- Art. 22. – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 23. – Modalità di esercizio della facoltà di esonero dal conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche
- Art.24. – Adempimenti successivi alla comunicazione di esonero per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche
- Art. 25. - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
- Art. 26 - Agevolazione particolare per le utenze non domestiche (*in vigore dall'1/1/2022*)
- Art. 26 *bis* – Ulteriore agevolazione alle utenze non domestiche per contrasto (*in vigore dall'1/1/2022*) e prevenzione dalla dipendenza del gioco d'azzardo
- Art. 27. - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 28. - Riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 29. – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 30. – Esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 31. – Cumulo di riduzioni
- Art. 32. – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

TITOLO IV – DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

- Art. 33. – Dichiarazione iniziale
- Art. 34. – Termini di presentazione della dichiarazione
- Art. 35. – Tributo provinciale
- Art. 36. – Versamenti e riscossione
- Art. 37. – Importo minimo

TITOLO V – ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 38. – Funzionario responsabile
- Art. 39. – Poteri del comune – Attività di controllo e accertamento
- Art. 40. – Sanzioni – Ravvedimento Operoso
- Art. 41 – Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento
- Art. 42. – Riscossione coattiva
- Art. 43. – Interessi
- Art. 44. – Rimborsi e compensazioni
- Art- 44 – bis - Reclami
- Art. 45. – Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 46. – Disposizioni finali ed Entrata in vigore

ALLEGATI REGOLAMENTO TARI

- “A”** – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- “B”** – Categorie di utenze non domestiche (*come da DPR 158/99*)
- “C”** – Categorie di utenze non domestiche (*raggruppati in base ai codici ATECO*)
- “D”** – Planimetria perimetro del *“nucleo antico – Centro Storico”*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del Tributo

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, quelle del D. Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 - Gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Art. 3 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d)* i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e)* i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f)* i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g)* I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'Art. 184 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a)* i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b)* i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D. Lgs. 152/2006;
- c)* i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d)* i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e)* i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f)* i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g)* i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h)* i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i)* i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi, ai sensi dell'Art. 184 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del medesimo decreto.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a)* «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b)* «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c)* «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d)* «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

v) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

w) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento

- in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - e)** Le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale
 - f)** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi
 - g)** il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati che devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183 , comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione con allegata idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

Utenze domestiche

- a)** soffitte, solai e sottotetti, lavanderie, legnaie e simili di altezza non superiore a 1,5 metri;
- b)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c)** unità immobiliari non utilizzabili e non predisposte all'uso in quanto:
 - non servite mediante allaccio anche ad uno solo dei servizi pubblici o privati di erogazione di energia elettrica, gas, acqua etc. e
 - prive di arredi e/o suppellettili.
- d)** unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, dalla data di inizio lavori e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- f)** centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- g)** le superfici degli impianti sportivi, posseduti o gestiti da privati, destinate al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- h)** le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- l)* le superfici destinate solo ed esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente alla parte ove si celebrano i riti religiosi, fermo restando la tassazione di tutte le altre superfici a qualsiasi uso adibito (oratori, casa del ministro del culto, locali adibiti a forme ricreative ecc.);
 - m)* le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili;
 - n)* le serre a terra;
 - o)* le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive,
 - p)* unità immobiliari non utilizzabili e non predisposte all'uso in quanto:
 - non servite mediante allaccio anche ad uno solo dei servizi pubblici o privati di erogazione di energia elettrica, gas, acqua etc. e
 - prive di arredi e/o suppellettili;
 - q)* le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - r)* fabbricati destinati alla vendita posseduti da imprese di costruzione, ristrutturazione o vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non risultino locati;
- 2.** Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili mediante verifica dello stato dei luoghi a cura del personale dell'Ufficio Tributi, o da idonea documentazione.
- 3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 - Scuole statali

- 1.** Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2.** Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 7 - Soggetto attivo

- 1.** Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Ruvo di Puglia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 8 - Presupposto

- 1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2.** Si intendono per:

- *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- *utenze domestiche*, le superfici adibite a civili abitazione (utenze abitative) comprensive delle superfici adibite ad uso pertinenziale come cantine, autorimesse, soffitte, depositi (utenze pertinenziali);
- *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Non sono soggette all'applicazione del tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice (*valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente*) dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 9 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. 157/2019, ovvero dal regolamento comunale delle entrate tributarie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

Art. 10 – Determinazione della superficie

1. In sede di prima applicazione della TARI e sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, se non variate, si considerano le superfici già dichiarate negli anni precedenti ai fini della TARSU e/o della TARES.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero – *eccezionalmente* - da misurazione diretta effettuata da personale dell'Ufficio Tributi autorizzato dal Dirigente. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

7. La superficie complessiva delle utenze domestiche, autonomamente censite in catasto, non è mai frazionabile tra più soggetti passivi.

Art. 11 Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni da quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione,

salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Il tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione, fatto salva l'irrogazione della sanzione nella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della dichiarazione nei termini. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni di tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

4. Le comunicazioni di variazione e di cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto del tributo, assumono anche valore ai fini della variazione e cessazione del servizio.

ART. 12 – Trattamento dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e del D. Lgs. 101/2018.

TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate nella misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e alle successive sue delibere, con riferimento agli specifici semiperiodi regolatori.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio;
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve esser coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR;
5. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esiste ed attivo, altrimenti dal Comune;
6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, Legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e smi e delle altre delibere dell'Autorità di Regolazione e delle modalità operative per la trasmissione dei PEF.

Art. 14 – Piano economico finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcuna delle attività del servizio integrato, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 e le sue successive deliberazioni e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti- AGER PUGLIA).

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'Autorità di regolazione (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte della predetta Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15 – Determinazione ed articolazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del Piano finanziario.

3. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 2, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

6. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del PEF validato dall'Ente Territorialmente competente, ovvero di quello predisposto ai sensi e per gli effetti del punto 3.4 dell'art.3 della Deliberazione ARERA n.57/2020.

7. Nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza (domestica e non domestica), le tariffe vengono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

8. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche a loro volta si intendono distinte in:

a) Utenze domestiche di residenza (*ove il soggetto passivo vi pone la propria residenza anagrafica*)

b) Utenze domestiche di non residenza (*cosiddette "seconde case a disposizione" detenute*)

9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in base al criterio identificato nel successivo comma 10 del presente articolo;

b) i coefficienti *K_b*, *K_c* e *K_d* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

10. La suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, viene determinata annualmente "*per differenza*" fondata sulla conoscenza della produzione globale

annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando per differenza la produzione globale di rifiuto annuo delle utenze domestiche (Qd). Per ottenere il Qnd si moltiplicano le superfici iscritte a ruolo delle utenze non domestiche al 31 dicembre dell'anno precedente per i rispettivi indici di produzione (KD) previsti dal D.P.R. 158/1999. Ottenuto in tal modo il riparto della produzione annua di rifiuti distinto per Qnd e Qd, il rapporto percentuale tra i due valori rappresenta la percentuale di riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche. In formula:

$$QT : 100 = Qnd : x$$

Il dato quantitativo di tutti i rifiuti prodotti è rilevato dalla comunicazione annuale rilevata dal Portale Ambientale della Regione Puglia AROBA1.

ART. 16 - Tariffa per utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi (tabella 1b coefficiente Ka SUD).

2. La quota variabile della tariffa è invece rapportata al numero degli occupanti e alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per Kg., prodotta da ciascuna utenza domestica, applicando un sistema presuntivo, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (tabella 2 coefficiente Kb).

3. I coefficienti Ka e Kb, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche ad uso abitativo condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che di fatto dimorano nella stessa unità immobiliare.

2. Per le utenze domestiche, condotte da soggetti non residenti nell'immobile, tenute a disposizione (*cosiddette "seconde case"*) se detenute:

a) da soggetti residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello risultante in anagrafe.

Se detenute:

b) da soggetti non residenti nel Comune e da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione; in mancanza di tale indicazione, il numero degli occupanti viene fissato in n° 3 unità.

3. Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Nel caso di variazioni successivamente intervenute queste verranno conguagliate nell'anno successivo.

5. La superficie di riferimento per le iscrizioni o le volture d'ufficio è quella risultante in Ufficio se già misurate, in mancanza quella pari all'80% della superficie catastale di cui al DPR n° 138/1998, fornita dall'Agenzia delle Entrate/Territorio. La superficie complessiva delle utenze domestiche, autonomamente censite in catasto, non è mai frazionabile tra più soggetti passivi.

6. Solo ed esclusivamente ai fini della determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche, sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove per un periodo inferiore ad un anno.

Se l'assenza è superiore ad un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per i seguenti casi e a condizione che l'assenza sia richiesta e adeguatamente documentata entro e non oltre il 30 giugno di ciascuna anno:

- a)** servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in altra regione italiana;
- b)** frequenza di corsi di studio universitari effettuati all'estero o in altre regioni italiane;
- c)** degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

7. Le cantine, le autorimesse, le soffitte o gli altri luoghi di deposito, ai fini della tassazione, catastalmente identificate nella categoria "C" e rientranti nel perimetro urbano, se detenute:

a) da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

b) da persona giuridica, si considerano utenze non domestiche. (*Cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta*).

8. I depositi, le autorimesse, catastalmente identificate nella categoria "C", che non rientrano nel perimetro urbano, ossia insistenti nelle zone non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate o condotte da persone fisiche si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto, ai fini della tassazione, viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

9. Per le unità immobiliari destinati ad attività ricettiva (*affittacamere, Bed and Breakfast, case vacanza etc.*) gestite sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati.

ART. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, indicate nell'allegato "A", sulla base della categoria di occupazione dichiarata.

2. Ai fini della tassazione, l'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività di cui al comma 1, viene effettuata in base all'attività principale svolta dal contribuente e identificata nell'elenco contenuto nell'allegato "B", redatto in base alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. Le attività non ricomprese nell'allegato "B" sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Per le attività industriali, con riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, la tariffa applicata è quella deliberata per le specifiche utilizzazioni.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

5. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

6. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento

ART. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti **Kc** di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti **Kd** di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

4. Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno (24 ore).

5. Così come previsto dal comma 663 dell'Art. 1 della Legge 147/2013, la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%. In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate.

TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 21 – Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali

1. In attuazione di quanto previsto dall'art 1 comma 649 e dal comma 682 lettera a) punto 5 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle superfici è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

AUTOCARROZZERIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
TIPOGRAFIE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	15%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, AMBULATORI VETERINARI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale)	15%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
MACELLERIE (per produzione sottoprodotto di origine animale)	30%
PESCHERIE (per produzione sottoprodotto di origine animale)	30%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista

per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

5. Resta fermo l'assoggettamento alla TARI delle superfici dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi, dove vi è presenza di persone fisiche e ci sia produzione di rifiuto urbano.

6. Per le attività industriali, non si computano le superficie delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art.183 co.1 lett.b) sexies del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non inclusi in quelli urbani, fermo restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani.

7. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere richiesta dagli interessati entro il 30 giugno di ciascun anno e produrrà effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

La richiesta di riduzione deve:

✓ indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

✓ essere corredata obbligatoriamente da documentazione attestante: la ditta specializzata abilitata al recupero, al trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, sempre distinti per codici CER, smaltiti presso imprese a ciò abilitate.

8. Le ditte specializzate per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto, dei rifiuti speciali e speciali assimilati agli urbani devono essere iscritte all'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI RIFIUTI, presso la Sezione Regionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 22 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

3. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a condizione che la percentuale di rifiuto urbano - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviato al riciclo non risulti inferiore al 20% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd, individuato dall'Ente, della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

5. La riduzione di cui al comma 2 viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero (es. formulario di identificazione);
- b) fatture rilasciate dalla ditta specializzata che effettua l'attività di recupero iscritta all'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI RIFIUTI, presso la Sezione Regionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006.

La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, salvo cessazione dell'attività cui, invece, compete il rimborso.

Articolo 23 – Modalità di esercizio della facoltà di esonero dal conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto e/o soggetti che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve avvenire tramite apposita comunicazione a mezzo pec da inviarsi al seguente indirizzo: comuneruvodipuglia@postecert.it entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la predetta comunicazione deve essere inviata entro il 31 maggio 2021 e, per avere efficacia, la stessa deve essere integrata in base alle indicazioni e documentazione prevista dal presente articolo, su iniziativa dell'utente, entro il 30 settembre 2021. In difetto di integrazione, la comunicazione si intende priva di effetti ai fini dell'efficacia dell'uscita dal servizio pubblico dal 01.01.2022.

3. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico da inviare a mezzo pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente), deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

4. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, la opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di espressa comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo. L'opzione per il servizio pubblico si ritiene confermata per ogni anno, salvo che l'utente entro il 30 giugno di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non invii con le modalità e termini previste dal comma 2 del presente articolo, comunicazione di opzione di uscita dal servizio pubblico.

5. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è

differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia, della fuoriuscita dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6. La comunicazione di opzione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e o titolare dell'impresa/attività e nella stessa devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero
- f) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione.

7. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto o soggetti che effettuano l'attività di recupero.

8. La comunicazione effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.

9. Il conferimento al privato per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola parte variabile della Tari, rimanendo sempre dovuta la parte fissa.

Articolo 24 – Adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Il Comune riceve la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art.23 del presente Regolamento, né da comunicazione ai settori interessati, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta per la utenza e per le altre annotazioni ai fini della determinazione della TARI dovuta per la parte fissa.

2. L'esclusione dalla corresponsione della parte variabile è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale entro il 20 febbraio successivo di ciascun anno, a pena di decadenza, da parte dell'utenza non domestica dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero attestata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con la indicazione puntuale anche dei dati identificativi dell'utenza ed il periodo durante in quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Se non già depositata in questa sede va prodotta copia del contratto con il soggetto o soggetti che hanno effettuato il recupero al fine di verificare la continuità del conferimento al di fuori del servizio pubblico.

3. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti urbani per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente e attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.

4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti

in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa.

ART. 25 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche

1. Per le Aziende Agrituristiche, tenuto conto della specificità dell'attività svolta e della oggettiva minore capacità di produzione dei rifiuti, viene applicata una riduzione pari al 50% delle tariffe previste nelle categorie Utenze non Domestiche 7 e 8 riportate nell'allegato "B" del presente Regolamento. All'uopo sono state individuate specifiche sottocategorie identificate 7a e 8a sempre riportate nel medesimo allegato.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge n. 549/1995, è concessa una riduzione pari al 50% della tariffa per le attività commerciali e artigianali aventi la propria sede operativa, sia principale che secondaria, in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore d'area 2 – Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune di Ruvo di Puglia.

Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva.

L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni.

Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.

ART. 26 - Agevolazione particolare per le utenze non domestiche

1. Al fine di stimolare il ripopolamento del "*Nucleo Antico - Centro Storico*" del Comune di Ruvo di Puglia, mediante:

- a. nuova apertura,
- b. trasferimento, da zone del paese diverse dal *Nucleo Antico/Centro Storico*,
- c. subentri in attività preesistenti per vendita o locazione,

è riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2017 e per la durata massima di 3 anni dalla data di inizio dell'attività, e/o del trasferimento, e/o del subentro, l'esenzione dal pagamento del tributo, a tutte le attività commerciali, attività di Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali (*regolarmente iscritti presso la CC.I.AA. di BARI*) rientranti nel perimetro del Centro Storico di Ruvo di Puglia, ricompreso all'interno dei corsi e delle Piazze principali cittadine ossia: Piazza Matteotti, Piazza Cavallotti, Corso Giovanni Jatta, Piazza Dante, Corso Cavour, Piazza Bovio, Corso Carafa, Corso Gramsci, con esclusione dei medesimi corsi e piazze.

2. Al fine della corretta definizione del perimetro del "*Nucleo Antico – Centro Storico*", si fa riferimento alla planimetria allegata al presente Regolamento (allegato "C").

2 bis. Al fine di stimolare l'insediamento e l'apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, e di attività artigianali (tutte regolarmente iscritte presso la C.C.I.A.A. di Bari), nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione del Nucleo Antico/Centro Storico (vedi comma precedente allegato C), è riconosciuta la riduzione del 50% dell'importo della tassa (Tari) dovuta, per i primi due anni di attività .

Per quanto attiene le nuove aperture di cui sopra, che avvengono nel corrente anno 2021, il beneficio della riduzione del 50% dell'importo della Tari, sarà riconosciuto negli anni 2022 e 2023. La regolamentazione attuativa del presente comma sarà oggetto di apposita disciplina in sede di approvazione del regolamento per l'anno 2022.

3. Al fine della corretta applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 le categorie di utenze non domestiche (*come da DPR 158/99 elencate negli allegati "B" del presente Regolamento*) cui è riconosciuto il beneficio sono le seguenti:

Cat. 13

Cat. 14

Cat. 15

Cat. 17

Cat. 18

Cat. 21

Cat. 22

Cat. 23

Cat. 24

Cat. 25

Cat. 27

4. Non sono esenti dal tributo i soggetti d'imposta che gestiscono le attività commerciali, le attività di Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali già esistenti ed operative nel "*Nucleo Antico - Centro Storico*" alla data del 31 dicembre 2016.

5. Non godono della riduzione del 50% di cui al comma 2 *bis* i soggetti d'imposta che gestiscono le attività commerciali, le attività di Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali già esistenti ed operative sull'intero "*Territorio Comunale*" alla data del 31 dicembre 2020.

6. Non si definiscono di "*nuova costituzione*" e pertanto non possono avvalersi dei benefici di cui al comma 1 e 2 *bis* tutte le attività preesistenti ed operative sia nel "*Nucleo Antico - Centro Storico*" sia su tutto il territorio comunale che, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per tutta la durata dei benefici accordati, effettuino una mera modifica della forma giuridica precedente (*ad esempio attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività già svolta in forma individuale o viceversa*), o una modifica della ragione sociale.

7. L'esenzione di cui al comma 1 o la riduzione di cui al comma 2 *bis* è concessa agli aventi diritto, su istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di avvio dell'attività. Nell'istanza, gli interessati devono dichiarare la data di inizio dell'attività a titolo di nuova apertura, di subentro o di trasferimento da altre zone, dell'attività commerciale, o dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, o dell'attività artigianale, così come comunicata al SUAP del Comune di Ruvo di Puglia e di essere iscritti presso la CC.I.AA di Bari. Solo ed esclusivamente per le nuove aperture avvenute durante l'anno 2021 e per le nuove aperture avvenute nell'anno 2022 in data antecedente l'approvazione del presente Regolamento, per poter ottenere la riduzione del 50% di cui al comma 2 *bis*, il termine per presentare l'istanza è fissata perentoriamente al 30 giugno 2022.

8. Nel caso in cui l'attività che ha beneficiato dell'esenzione e/o agevolazione di cui al presente articolo, perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il titolare/legale rappresentante, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tributi entro 60 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi.

9. La copertura del costo delle esenzioni e delle riduzioni previste dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 26 BIS – Ulteriore agevolazione alle Utenze Non Domestiche per contrastare e prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo

1. A decorrere dall'anno 2022 ai contribuenti che esercitano a titolo principale attività DI BAR O ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% della tariffa dovuta per l'anno stesso.

2. Per accedere alla riduzione di cui al comma 1, i contribuenti interessati devono presentare istanza consegnandola direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o inviandola a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it. Le attività che dismettono gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro devono allegare all'istanza idonea documentazione che dimostri l'avvenuta dismissione. La riduzione opererà:

- a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per le attività che dismetteranno gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le attività che non hanno mai installato le innanzi dette apparecchiature.

3. L'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della Tassa Sui Rifiuti per i tre anni precedenti alla richiesta dell'agevolazione.

4. La copertura del costo della presente agevolazione è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 27 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa, sia nella quota fissa che nella quota variabile, si riduce del 30% a condizione che la sola unità immobiliare adibita a civile abitazione si trovi nelle seguenti condizioni:

- a)** abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo dal soggetto passivo del tributo che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale o nazionale;
- b)** locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte utilizzate stagionalmente o in modo non continuativo ma ricorrente;

2. A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti

non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2 del presente articolo i contribuenti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno d'imposta, pena la decadenza, devono presentare specifica richiesta con obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

4. La riduzione di cui al comma 1, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. La tariffa, per le utenze domestiche si riduce del 100%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, per le unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili a causa di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini del tributo TARI decorre dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

6. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 28 – Riduzioni per Raccolta Differenziata Utenze Domestiche

1. A partire dal 1 gennaio 2016, il Comune di Ruvo di Puglia ha raggiunto l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica di rifiuto indifferenziato, in quanto la raccolta differenziata (*cd. porta a porta*) è stata estesa a tutto il perimetro urbano, incrementando sensibilmente la percentuale di rifiuto differenziato. Pertanto, nella modulazione della tariffa del tributo è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche che viene riconosciuta ed applicata su base collettiva.

ART. 29 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. In relazione a quanto stabilito nel vigente Regolamento di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato e garantito entro il perimetro riconosciuto come centro urbano, Zona Industriale, nonché la zona urbana denominata "CONTRADA MADONNA DI CALENTANO", così come delineate nel P.R.G. e/o P.U.G e pertanto tutte le zone che rientrano in tali perimetri si intendono servite.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori delle utenze domestiche e non domestiche situate fuori dei perimetri serviti dal servizio di raccolta *porta a porta* dei rifiuti sono comunque tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di raccolta, nelle zone in cui non è effettuato il suddetto servizio, la tariffa TARI, è dovuta in misura ridotta nelle seguenti misure:

✓ In misura pari al 40% se, la distanza dai PERIMETRI CHE DELINEANO LE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO PAP, non supera i 3000 mt.

✓ In misura pari al 30% se, la distanza dai PERIMETRI CHE DELINEANO LE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO PAP, supera i 3000 mt.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Le condizioni di fatto, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Finanze ed oneri tributari. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 30 – Esenzioni per le Utenze Domestiche

1. I Soggetti che versano in una situazione di grave disagio economico sono esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti a condizione che posseggano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) L'importo del reddito complessivo annuo, tassabili e non ai fini IRPEF, percepito nell'anno precedente dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, non deve essere superiore ad €. 6.000,00.

b) Il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare non ha avuto accesso, nell'anno per cui chiede l'esenzione, ad altre forme di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici.

Coloro i quali rientrano nelle predette condizioni, dovranno annualmente presentare apposita istanza redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi.

L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata, pena la nullità, da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nella quale dovranno essere dichiarati:

► Tutti i redditi percepiti - tassabili e non ai fini IRPEF - dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, relativi all'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione e si dovrà altresì attestare che:

► il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare, nell'anno per cui chiede l'esenzione, non ha avuto accesso ad altre forme continuative di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici, fatta eccezione per i contributi straordinari erogati *una tantum*.

L'istanza con la documentazione allegata, deve essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno d'imposizione presso l'Ufficio Protocollo ed indirizzata all'Ufficio Tributi.

La verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate per l'ottenimento dell'esenzione, verrà effettuata dall'ufficio anche mediante consultazione di Banche dati messe a disposizione da altri enti Pubblici previo consenso, se dovuto, del richiedente e del suo nucleo familiare.

2. Sono esenti dal tributo tutte le unità immobiliari di proprietà del Comune ed utilizzate per fini istituzionali.

3. La copertura del costo delle esenzioni è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Il termine di presentazione dell'istanza è fissata al 30 giugno di ciascun anno d'imposizione con effetto a decorrere dal 1° gennaio.

ART. 31 - Cumulo di riduzioni

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

ART. 32 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

- 1.** Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 30, il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2.** Tutte le riduzioni della TARI, previste dalla normativa nazionale vigente che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare e sono finanziate da risorse rese disponibili dallo Stato, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità per la loro fruizione dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle Tariffe Tari per l'anno di riferimento, salvo diversamente disposto dalla normativa nazionale.

TITOLO IV – DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

ART. 33 – Dichiarazione iniziale

1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

1 – bis La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio. Ai fini della tassazione essa ha dal giorno di inizio del possesso, occupazione o detenzione; ai fini dell'erogazione del servizio essa ha effetto sin dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione. La dichiarazione sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo, fatta eccezione per il rinnovo della richiesta di agevolazioni e/o esenzioni che va annualmente richiesta, pena la perdita delle medesime.

2. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche per la TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.

3. La dichiarazione iniziale relativa alle Utenze Domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) Il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni riconosciute dal presente regolamento con la presentazione della dichiarazione.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

4. Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale con conseguente corretta emissione del ruolo ordinario/lista di carico, per tutte le utenze domestiche si opererà d'ufficio l'iscrizione o la voltura - con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune - per i seguenti soggetti:

- a) intestatario della scheda anagrafica (*come da certificazione trasmessa dall'Ufficio anagrafe*);

b) coniuge superstite o convivente più anziano nel caso di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica e della posizione tributaria;

c) in assenza di coniuge superstite o convivente più anziano, nel caso di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica e della posizione tributaria, in assenza dell'obbligatoria dichiarazione da parte degli eredi, che può essere effettuata da uno degli eredi, si procederà all'iscrizione d'ufficio in base ai seguenti criteri:

- al titolare di un diritto reale con la maggior quota di possesso,
- in caso di parità di quota di possesso, al titolare di un diritto reale più anziano residente nel Comune di Ruvo di Puglia.

5. La dichiarazione, iniziale, di variazione e di cessazione relative alle Utenze Non Domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) il recapito postale, di posta elettronica;

d) l'ubicazione, la superficie (specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati), la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, per le quali il presente regolamento prevede la presentazione della dichiarazione.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

6. La dichiarazione presentata da tutti i soggetti passivi può essere rilasciata con le seguenti modalità:

- Direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi
- Tramite invio a mezzo di posta elettronica al sito istituzionale dell'Ufficio
- Tramite invio a mezzo di posta elettronica certificata dell'Ente (PEC)
- Mediante utilizzo del servizio postale a/r allegando fotocopia del documento d'identità.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

7. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
9. ABROGATO.

ART. 34 - Termini di presentazione della dichiarazione

1. ABROGATO.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e devono essere presentate entro il termine di 90 giorni. Di tale variazione in aumento del tributo si tiene conto in sede di conguaglio nell'anno successivo.

3. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla intervenuta modifica. Tale termine garantisce al contribuente il ricalcolo del tributo dovuto durante il medesimo anno d'imposta evitando pagamenti superiori al dovuto con conseguente richiesta di successivi rimborsi o conguagli. Se la dichiarazione di variazione è presentata oltre il termine di 90 giorni dall'intervenuta modifica gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

4. La dichiarazione di cessazione deve essere invece presentata entro 90 giorni dall'avvenuta fine dell'utilizzo dei locali o aree unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta cessazione. Tale termine garantisce al contribuente l'abbuono del tributo durante il medesimo anno d'imposta in quanto l'utenza sarà cessata dalla data indicata nella dichiarazione. Anche in questo caso si eviteranno pagamenti superiori al dovuto con conseguente richiesta di rimborsi o conguagli.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il suddetto termine, si presumerà che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvi i casi di verificata duplicazione della tassazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

6. Si considera idonea prova della cessazione:

- a) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- b) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto.

7. La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto del tributo, assume anche il valore di cessazione del servizio.

ART. 35 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dal 01.07.2020 e dal Decreto Legislativo 09.07.1997, n.241. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n.241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07.03.2005, n.82, il riversamento del tributo provinciale di cui al presente articolo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01.07.2020.

ART. 36 – Versamenti e Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (mod. F24) ovvero tramite RID bancario o attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n.82 (PagoPa).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INI-PEC. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate saranno determinati annualmente con provvedimento Dirigenziale o di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale.

La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle rate previste per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

- a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
- b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:
 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 6.000,00.
- c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta scritta entro la scadenza dell'importo che si intende rateizzare. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dal Responsabile del Tributo in relazione all'entità dell'importo dovuto, fermo restando che la scadenza delle

ulteriori rate concesse non può superare la scadenza ordinaria successiva. Qualora la scadenza ordinaria riferita all'ultima rata sia stata fissata al mese di dicembre, potrà essere concessa la rateizzazione con scadenza al mese di gennaio dell'anno solare successivo.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo dovuto nell'anno successivo mediante conguaglio.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un SOLLECITO DI VERSAMENTO, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, dando un termine di 60 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

ART. 37 - Importo minimo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO V – ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 38 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39 - Poteri del comune - Attività di controllo e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile e, per esso gli uffici incaricati, può:

✓ inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o

trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;

✓ richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;

✓ utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

✓ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, l’accertamento può essere effettuato in base a “presunzioni semplici” di cui all’Art. 2729 del Codice Civile.

4. Il funzionario responsabile, mediante agenti di Polizia Urbana o dipendenti dell’Ufficio Tributi debitamente autorizzati, con preavviso di almeno cinque giorni, può disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione, della verifica dei requisiti di non assoggettamento al tributo mediante verifica dello stato dei luoghi e della misura delle superficie.

5. Ai fini dell’attività accertativa, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale, di cui al DPR n. 138/1998, fornita dall’Agenzia delle Entrate/Territorio.

6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

8. L’avviso di accertamento può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale o in formato digitale.

9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall’ente, se non diversamente disciplinato.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

ART. 40 – Sanzioni – Ravvedimento Operoso

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato prevista dall’art. 13 del [D. Lgs. 471/1997](#).

2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si

applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Ravvedimento

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

ART. 41 - Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile, su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii.* o a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, entro i limiti di seguito indicati, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00:

fino a euro 100,00	nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00	fino a tre rate mensili;
da euro 500,01 a euro 1.000,00	fino a sei rate mensili;
da euro 1.000,01 a euro 2.000,00	fino a dodici rate mensili;
da euro 2.000,01 a euro 4.000,00	fino a diciotto rate
mensili; da euro 4.000,01 a euro 6.000,00	fino a ventiquattro rate
mensili; oltre 6.000,01	fino a trentasei rate
mensili	

2. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii.* o a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di

presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento del relativo tributo. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

3. In sede di istanza il contribuente deve dichiarare di rinunciare alla presentazione del ricorso.

4. Alla richiesta di rateizzazione, in ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, dovrà essere allegato:

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito al fine di comprovare lo stato di difficoltà economica.

5. Il funzionario responsabile valuta l'istanza e dispone in merito alla richiesta di rateazione nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni relative alle entrate oggetto del presente Regolamento;

b) la scadenza di ogni singola rata è fissata nell'ultimo giorno del mese;

c) la durata massima della rateazione non può essere superiore a 36 mesi;

d) alla rateizzazione devono essere applicati gli interessi calcolati al tasso legale;

e) la rateazione non può essere concessa per importi inferiori ad €. 100,00 ed è facoltà del Funzionario responsabile richiedere idonea garanzia, comunque obbligatoria per importi superiori ad €. 20.000,00.

6. Il funzionario responsabile, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

7. La rateizzazione in ogni caso non è concessa nei seguenti casi:

a) qualora il contribuente non abbia soddisfatto le richieste di cui al comma 4

b) qualora siano già iniziate le procedure esecutive

c) qualora il contribuente risulti inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateizzazioni o dilazioni relative alle entrate oggetto del presente Regolamento;

d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a €. 100,00.

8. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e alla medesima tipologia (*es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali*); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione.

9. Il contribuente decade automaticamente dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, con conseguente obbligo di pagamento del debito residuo in unica soluzione entro i successivi 30 giorni. Il credito residuo non può più essere rateizzato.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.

11. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

a) dall'articolo 17-bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito mediazione;

b) dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

12. Per la richiesta di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente Regolamento Tari.

ART. 42 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'Art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, l'Ente locale procede alla riscossione coattiva anche se l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, risulta inferiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 43 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 44 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a 12,00 euro.

4. Le somme da rimborsare sono, anche su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione d'obbligazione tributaria.

ART. 44 Bis

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con avviso bonario o con avviso di accertamento esecutivo.

2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, da presentare con le modalità indicate sul sito istituzionale, contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la denominazione del titolare dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.

Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta:

- per il reclamo scritto e la richiesta di informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta;
- per la richiesta di rettifica degli importi addebitati: di norma entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Nella risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati il Comune indica i seguenti ulteriori elementi minimi:

- e) la documentazione ed i riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria.
- f) nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

3. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente a partire dal primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, il rimborso sarà disposto dal concessionario della riscossione, previa compilazione di apposito modulo reperibile sul sito istituzionale.

4. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta deve essere presentata nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il rigetto, devono essere disposti nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

ART. 45 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il

provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D. Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del [D. Lgs. 546/1992](#).

4. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 46 – Disposizioni finali e Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo di legge vigente.

3. Tutte le disposizioni contenute nel previgente Regolamento IUC – Componente TARI – trovano applicazione sino al 31 dicembre 2019

4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO "A"

Categorie di utenze non domestiche.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
- 07a Agriturismo con albergo e ristorante
08. Alberghi senza ristorante
- 08a Agriturismo solo con ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO "B"

Categorie di Utenze Non Domestiche raggruppate per Codici ATECO

Le utenze non domestiche, così come identificate dal DPR. 158/1999, sono suddivise nelle seguenti categorie di attività effettuata sulla base delle classificazioni attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. Le attività non ricomprese nel seguente elenco sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni religiose

Associazioni politiche

Partiti politici

Associazioni sindacali

Scuole da ballo

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo private

Collegi ed istituti privati di educazione

Ludoteche

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema

Teatri

Cinema e teatri all'aperto

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse pubbliche (*parcheggio mezzi aziendali*)

Ricovero mezzi linee trasporto urbano

Tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio (*le sole aree assoggettate al tributo*)

Campi da tennis (*le sole aree assoggettate al tributo*)

Piscine (*le sole aree assoggettate al tributo*)

Palestre ginnico sportive

Distributori carburanti

Categoria 5- Stabilimenti balneari * (*assenti*)

Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Autosaloni (*ricomprende le aree espositive e di vendita*)

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'arte

Categoria 7 - Alberghi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Alberghi

Locande

Pensioni

Residences

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Case di cura e di riposo

Categoria 10 - Ospedali

Ospedali *(le sole aree assoggettate al tributo)*

Cliniche private *(le sole aree assoggettate al tributo)*

Categoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Uffici di Enti pubblici *(diversi da quelli comunali)*

Uffici postali

Studi legali

Studi notarili

Studi tecnici

Studi ragionieri, commercialisti, periti

Studi sanitari privati

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi *(le sole aree assoggettate al tributo)*

Agenzie di viaggio

Internet point *(se non annessi ad altre attività prevalenti es. bar, tabaccherie ecc.)*

Emittenti radio tv pubbliche e private

Caserme

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (*)

Librerie

Cartolerie

Bazar / Empori

Abbigliamento

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv *(audio/video)*

Telefonia

Mercerie e filati

Vendita di articoli funerari e cimiteriali

Articoli casalinghi/ biancheria per la casa/biancheria underwood

Detersivi

Giocattoli

Colori e vernici

Articoli sportivi

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Arredamenti
Materiale termoidraulico
Materiali da costruzione, ceramiche, piastrelle, legnami, ecc.,
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali ingrosso con vendita
Negozzi di mobili e macchine per uffici
Apparecchiature informatiche
Negozzi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Vendita animali domestici e prodotti annessi
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Ceramica, cristalleria
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Articoli di ottica
Articoli di fotografia

(*) oltre all'elencazione riportata, non esaustiva, rientrano nella categoria 13 tutte le altre attività di vendita di "beni durevoli"

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Tabaccherie
Farmacie
Parafarmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Antiquariato/ oggetti d'arte
Negozi di filatelia e numismatica
Tessuti
Numismatica
Articoli da collezionismo
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Aree occupate da banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Sale piercing/tatuaggi
Altre aree destinate ad attività di servizi per la persona

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Lavanderie industriali
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
Falegnamerie
Legatorie/tipografie

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Autolavaggi

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Pub
Kebab
Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Gelaterie
Pasticcerie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie/prodotti caseari
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Negozi prodotti surgelati
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino /enoteche
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio

Negozi di fiori e piante

Locali vendita di fiori e piante annessi alle serre

Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Aree occupate da Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club (attività intrattenimento e divertimento)

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

Sale da gioco/biliardo

Ricevitorie Totip, Lotto e totocalcio


ALLEGATO "C"

CENTRO STORICO - BORGO ANTICO



LEGENDA

— attività escluse dal provvedimento di esonero pagamento TARSU
(attività prospicienti i Corsi cittadini)

 zona del centro storico nella quale ricadono le attività
esonerate dal pagamento TARSU